

Avv. Filippo Calà

Piazza Europa, 6 - 93100 Caltanissetta -
Tel. e fax **0934-090396 0934-21240** cell. **338 3840057**
P.IVA 01693960856 C.F. CLAAPP69T06H792B
E-MAIL **filippo.cala@libero.it** P.E.C. **filippo.cala@avvocaticl.legalmail.it**

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Con ordinanza n. 1983/2024 del 17/06/2024, di seguito integralmente riportata, il TAR Sicilia di Palermo, sez. V, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami sul sito web dell'Assessorato alla Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE), del ricorso iscritto al n. 296/2022 R.G. promosso da Fasted Caltanissetta ETS.

L'ORDINANZA HA COSÌ DISPOSTO:

N. 00296/2022 REG.RIC.

Pubblicato il 17/06/2024



N. 01983/2024 REG.PROV.COLL.
N. **00296/2022** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 296 del 2022, proposto da

Fasted Caltanissetta Ets, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Calà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza della Regione Siciliana, Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute, Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;

nei confronti

Fasted Sicilia Onlus, Fasted Lentini, Fasted Ragusa Onlus, Fasted Catania Onlus, Fasted Siracusa Onlus, Fasted Messina Onlus, Fasted Gela Onlus, Fasted Palermo Onlus, Fasted Sciacca Onlus, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

DEL D.D.G. DELL'ASSESSORATO DELLA SALUTE, DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO, N. 1216 DEL 02/12/2021 E DELLA ALLEGATA TABELLA A NELLA QUALE SONO IDENTIFICATI I SOGGETTI BENEFICIARI DEL SOSTEGNO ECONOMICO EX ART. 128 DELLA L.R. 11/2010 E DALLA QUALE SI EVINCE L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO A CIASCUNO DI ESSI. DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI, CONNESSI (COMPRESI I VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI) E CONSEGUENZIALI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per le Amministrazioni intime;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati con particolare riferimento al D.D.G. dell'Assessorato regionale alla Salute, n. 1216 del 02/12/2021 e allegata tabella, nella quale sono stati individuati i soggetti beneficiari del sostegno economico di cui all'art. 128 della L.R. n. 11/2020;

Considerato, segnatamente, che parte ricorrente si duole di aver ottenuto un punteggio pari a 84 e un contributo di soli € 1.816,26, a fronte di un contributo richiesto pari ad € 57.505,00 e di un contributo stimato congruo dalla Commissione pari ad € 7.000,00, contestando altresì il fatto che dalla tabella allegata al D.D.G. sopra indicato non si evincerebbero i criteri seguiti dall'Amministrazione, né l'avvenuto riconoscimento in proprio favore della così detta "Priorità per Legge

Regionale” in quanto già destinataria di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi (L.R. n. 20/1990 e L.R. n. 16/2013); requisito che avrebbe dovuto permettere all'Associazione di avere una priorità nei termini stabiliti dall'avviso medesimo, oltretutto di ottenere 10 punti in più;

Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per le Amministrazioni intimato con atto di mera forma, senza articolare scritti a difesa o produrre documentazione in merito alle censure dedotta da parte ricorrente;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire documentati chiarimenti da parte dell'Amministrazione regionale in ordine ai fatti di causa, con particolare riferimento alle concrete modalità con cui sono stati riconosciuti ed attribuiti i punteggi di cui alla tabella allegata al D.D.G. impugnato e all'avvenuto riconoscimento o meno, in favore della parte ricorrente, della dedotta priorità prevista dalla normativa di settore;

Ritenuto che al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro 40 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Considerato che appare altresì necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da un eventuale accoglimento del ricorso;

Ritenuto, pertanto, necessario ordinare alla ricorrente d'integrare il contraddittorio entro 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

Ritenuto, opportuno, per economia processuale, autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, come da richiesta, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito dell'Assessorato alla Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, da effettuarsi entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella

tabella di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto di dover fissare per l'ulteriore prosieguo la Pubblica Udienza del 18 novembre 2024, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) dispone gli incumbenti istruttori e l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 18 novembre 2024.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Viola Montanari, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Stefano Tenca

IL SEGRETARIO

PARTE RICORRENTE

è la Federazione Associazioni Siciliane di Talassemia Emoglobinopatie e Drepanocitosi Caltanissetta ETS -FASTED Caltanissetta ETS-, con sede a Caltanissetta Via Amari n. 16 (C.F. 92005050858), in persona del Presidente e/o legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Calà (C.F. CLAFPP69T06H792B) giusto mandato in calce al presente atto e domiciliata ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni, all'indirizzo

digitale P.E.C. del medesimo difensore

filippo.cala@avvocaticl@legalmail.it tel/fax: 0934/090396

LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI

sono

- Regione Siciliana (C.F. 80012000826 e P. IVA 02711070827), in persona del Presidente pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
- Assessorato della Salute (C.F. 80012000826 e P. IVA 02711070827), in persona dell'Assessore Regionale pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
- Assessorato della Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (C.F. 80012000826 e P. IVA 02711070827), in persona del Dirigente Generale pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

I CONTROINTERESSATI

sono

- FASTED Sicilia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 92013800856), con sede a Caltanissetta, in via M. Amari n. 16;
- FASTED Lentini, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 91004200894), con sede a Lentini, in via Eraclea n. 80;
- FASTED Ragusa Onlus in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80004630887), con sede a Ragusa, in Piazza Igea n. 1;

- FASTED Catania Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80027310871), con sede a Catania, in via S. Sofia n. 78 -Pad. 8 Policlinico di Catania-;
- FASTED Siracusa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 93007500890), con sede a Floridia (SR), in via Palestro n. 104;
- FASTED Messina Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 97123150837), con sede a Messina, in via Torrente Trapani n. 7;
- FASTED Gela Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 90006550850), con sede a Gela, in via Salerno n. 2;
- FASTED Palermo Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 97043200829), con sede a Palermo, Piazza N. Leottà n. 4, presso ospedale;
- FASTED Sciacca Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 92003580849), con sede a Sciacca (AG), in via Pompei c/o P.O. Giovanni Paolo II.

IL FATTO

Con il ricorso introduttivo, l'Associazione FASTED Caltanissetta ETS adiva il TAR Sicilia -Palermo- per l'annullamento del D.D.G. dell'Assessorato alla Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, n. 1216 del 02/12/2021, della allegata tabella A nella quale venivano individuati i soggetti beneficiari del sostegno economico ex art. 128 della L.R. 11/2010 e dalla quale risultava l'ammontare del contributo assegnato a ciascuno di essi, e di tutti gli atti presupposti, connessi (compresi i verbali della Commissione

esaminatrice e le manifestazioni di interesse delle associazioni partecipanti) e consequenziali.

La ricorrente deduceva di avere partecipato alla procedura indetta con “l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione, da parte della Regione Siciliana, di un sostegno economico sotto forma di un contributo ai sensi dell’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni – esercizio finanziario 2021”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 18/06/2021, Parte I, mediante presentazione di manifestazione di interesse, unitamente alla documentazione richiesta, al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute, individuato nel paragrafo 3 del medesimo avviso come competente per le manifestazioni di interesse rientranti nell'area tematica “attività di ricerca e assistenza e sostegno a soggetti affetti da patologie e disabilità; attività di promozione della prevenzione sanitaria e sostegno alle attività di raccolta del sangue”.

Con la pubblicazione del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico n. 1216 del 02/12/2021 e dell’allegato prospetto, l'Associazione FASTED Caltanissetta ETS veniva a conoscenza di avere ottenuto un punteggio pari ad 84 ed un contributo di € 1.816,26, a fronte di un contributo richiesto pari ad € 57.505,00 e di un contributo stimato congruo dalla Commissione pari ad € 7.000,00.

La ricorrente, pertanto, ritenendo erronei, illegittimi ed infondati il giudizio

della Commissione e il successivo decreto di assegnazione, spiegava il seguente motivo di censura

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 128 della L.R. 11/2010 –
Eccesso di potere – Carenza di motivazione – Difetto di istruttoria -
Illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà – Errore nei
presupposti di fatto e di diritto - Erroneità in fatto e nella valutazione,
arbitrarietà nella valutazione dei requisiti operata dall'Amministrazione
in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare ed
agli scopi che si intendono perseguire per quanto di interesse nel ricorso
- Mancata trasparenza sui criteri di valutazione – Violazione dell'art. 3
della L. 241/1990 - Violazione dei principi di buon andamento,
imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Per quanto dedotto e per quanto ancora deducibile, la FASTED Caltanissetta concludeva come di seguito:

VOGLIA

L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA -SEDE DI PALERMO-

- rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- In via istruttoria si chiede che vengano acquisiti o che venga ordinato all'Assessorato convenuto, la produzione dei verbali di valutazione redatti dalla Commissione all'uopo nominata dal D.A.S.O.E., riguardanti tutte le Associazioni che hanno riportato un punteggio utile ad ottenere il contributo di cui all'Avviso sì da potere confrontare le manifestazioni d'interesse e

conoscere perlomeno i punteggi distribuiti secondo ciascuna delle voci di valutazione di cui alle lettere a) e b) dell'Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse pubblicato in G.U.R.S. n. 26 del 18/06/2021, Parte I.

- Nel merito, pronunciare l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di ogni altro atto e/o provvedimento ai medesimi preordinato, connesso e conseguente, emettendo ogni conseguenziale pronuncia atta al riconoscimento in favore della ricorrente del diritto a ottenere il contributo richiesto, correttamente determinato.
- con vittoria di spese e compensi.

STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO

All'udienza dell'08/05/2024, il TAR Sicilia Palermo, sez. V, dopo avere posto la causa in decisione, ritenuto necessario, al fine del decidere, con ordinanza n. 1983/2024, disponeva:

- che l'Assessorato della Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico fornisse, entro 40 giorni dalla notificazione o comunicazione della ordinanza, documentati chiarimenti in ordine ai fatti di causa, con particolare riferimento alle concrete modalità con cui erano stati riconosciuti ed attribuiti i punteggi di cui alla tabella allegata al D.D.G. impugnato e all'avvenuto riconoscimento o meno, in favore della parte ricorrente, della dedotta priorità prevista dalla normativa di settore;
- che la FASTED Caltanissetta ETD integrasse il contraddittorio provvedendo, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, alla

notifica per pubblici proclami del ricorso, mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito dell'Assessorato alla Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella tabella di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustiziaamministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile, con assegnazione di un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria.

**INDICAZIONE NOMINATIVA DI TUTTI I SOGGETTI INCLUSI
NELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.D.G. DELL'ASSESSORATO
DELLA SALUTE, DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO N. 1216 DEL 02/12/2021**

I soggetti inclusi nella tabella di che trattasi, oltre la ricorrente Fasted Caltanissetta ETS che in tabella viene indicata con numero progressivo 4, sono i seguenti:

1 FASTED Sicilia Onlus (C.F. 92013800856), con sede a Caltanissetta, in via M. Amari n. 16;

2 FASTED Lentini (C.F. 91004200894), con sede a Lentini, in via Eraclea n. 80;

3 FASTED Ragusa Onlus (C.F. 80004630887), con sede a Ragusa, in Piazza Igea n. 1;

- 5 **LILT Agrigento** (C.F. 92012230840) con sede Sciacca (AG) in Via Giovanni XXIII n. 1;
- 6 **Associazione Talassemia Ospedale Garibaldi** (C.F. 2912520877) con sede a Catania in via Roccaromana n. 38;
- 7 **Autismi Cooperativa Sociale** (C.F. 6468020828) con sede a Palermo Via Perrotta n. 21;
- 8 **FASTED Catania Onlus** (C.F. 80027310871), con sede a Catania, in via S. Sofia n. 78 -Pad. 8 Policlinico di Catania-;
- 9 **FASTED Siracusa Onlus** (C.F. 93007500890), con sede a Floridia (SR), in via Palestro n. 104;
- 10 **FASTED Messina Onlus** (C.F. 97123150837), con sede a Messina, in via Torrente Trapani n. 7;
- 11 **Ass. Equiturismo Cultura** (C.F. 97199180825) con sede a Palermo in Via Olio di Lino n. 9;
- 12 **Vivi Sano Onlus** (C.F. 97272650827) con sede a Palermo in Via M. Rutelli n. 27a;
- 13 **LATE Maurizio Nicosia** (C.F. 9009222850) con sede a Gela (CL) in Via Bonanno n. 28;
- 14 **FASTED Gela Onlus** (C.F. 90006550850), con sede a Gela, in via Salerno n. 2;
- 15 **Anio Onlus** (C.F. 97165330826) con sede a Palermo in Via Catania n. 73;
- 16 **FASTED Palermo Onlus** (C.F. 97043200829), con sede a Palermo, Piazza N. Leottà n. 4, presso ospedale;

17 **La Giostra della Vita** (C.F. 90005760823), con sede a Bagheria (PA) in Via A. De Gasperi n. 43;

18 **AIL Palermo Trapani**, (C.F. 80102390582), con sede a Palermo in Via Trabucco n. 180;

19 **Istituto Euromediterraneo di Scienza e Tecnologia** (C.F. 97238720821) con sede a Palermo in Via M. Miraglia n. 20;

20 **ADIS-ODV** (C.F. 97252410820) con sede a Palermo in Via Nairobi 25 c/f;

21 **Sanecop-Sanitaria dei Nebrodi** (C.F. 3160280834) con sede a Capri Leone (ME) in Via Dante Alighieri n. 63;

22 **FASTED Sciacca Onlus** (C.F. 92003580849), con sede a Sciacca (AG), in via Pompei c/o P.O. Giovanni Paolo II;

23 **Consorzio HERA Soc. Coop. Onlus** (C.F. 2433480817), con sede a Castelvetro (TP) in Via D'Alessi n. 15;

24 **Euromediterranean Council** (C.F. 97034560827), con sede a Palermo in Via C. Lazzaro c/o Osp. Civico;

25 **AIAS Sez. Partinico** (C.F. 97248820827), con sede a Partinico (PA) in Via De Santis snc;

26 **Soc. Cooperativa Corallo** (C.F. 1141470896), con sede a Lentini (SR) in Via Nisida n. 1/a;

27 **Fraternità di Misericordia di San Piero Patti** (C.F. 94002960832), con sede a San Piero Patti (ME) in Via 2 Giugno 26;

28 **ATES Onlus** (C.F. 97012260820), con sede a Palermo in Via Trabucco n.

180;

29 **Team Educa a Migliorare** (C.F. 3868720875) con sede a Catania in Via P. Carrera n. 23.

**INDICAZIONE DELLO STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO
E DEL SITO WEB SU CUI POTERE INDIVIDUARE OGNI ALTRA
INFORMAZIONE UTILE**

Per avere ulteriori informazioni sul giudizio, è possibile consultare il sito web www.giustizia-amministrativa.it con l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 296/2022 R.G.) nella pagina del TAR di Palermo.

Per agevolare la ricerca, l'interessato potrà posizionare il cursore del proprio dispositivo elettronico sul seguente link (o collegamento ipertestuale) [Giustizia Amministrativa - Ricorsi TAR Palermo \(giustizia-amministrativa.it\)](http://Giustizia Amministrativa - Ricorsi TAR Palermo (giustizia-amministrativa.it)) e cliccando contemporaneamente il tasto ctrl e il tasto sinistro del mouse, sarà visualizzata la pagina web da dove, inserendo nella casella anno il n. 2022 e nella casella numero il n. 296, potrà visionarsi la cronologia degli eventi riguardanti il ricorso.

Sul sito web ufficiale dell'Assessorato alla Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, unitamente al presente avviso di notificazione, vengono pubblicate l'ordinanza del TAR Sicilia di Palermo sez. V n. 1983/2024 del 17/06/2024, l'originale informatico del ricorso introduttivo, il prospetto denominato “riparto contributi di cui all'avviso pubblico ai sensi dell'art. 128 L.R. 11/2010 anno 2022” allegato al decreto del

D.D.G. dell'Assessorato alla Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, n. 1216 del 02/12/2021 e della allegata tabella A contenente l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nel riparto contributi.

Caltanissetta/Palermo, 20/06/2024

Avv. Filippo Calà